

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2147 DELLA COMMISSIONE****del 28 novembre 2019****che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, lettera i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 91/496/CEE stabilisce che, per il trasporto da un paese terzo verso un altro paese terzo o verso lo stesso paese terzo, gli animali offrano garanzie sanitarie dell'Unione riconosciute almeno equivalenti a quelle previste per gli scambi intraunionali di tali animali.
- (2) L'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE stabilisce che le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni possono essere autorizzate solo se tale materiale germinale proviene da un paese terzo compreso in un elenco e da centri di raccolta e di immagazzinamento o da gruppi di raccolta e di produzione riconosciuti che offrano garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, di detta direttiva.
- (3) La direttiva 2009/156/CE stabilisce i requisiti di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa prevede che solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo figurante in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla suddetta direttiva possano essere importati nell'Unione.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659<sup>(4)</sup> della Commissione stabilisce le condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi e stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'introduzione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, unitamente alle condizioni zoonitarie e di certificazione veterinaria applicabili a tali ingressi.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 stabilisce inoltre le procedure per la conversione di un'ammissione temporanea in un'ammissione definitiva che richiedono la compilazione di più voci nella parte III del documento veterinario comune di entrata (DVCE) in Traces per porre termine allo stato di ammissione temporanea. La possibilità di inserire più voci nella parte III del DVCE, necessaria per eseguire la procedura di cui all'articolo 19 del

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

